

# **Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Perù**

Conchiuso il 20 luglio 1953  
Entrato in vigore il 21 ottobre 1954

---

## **Art. 1**

Le alte Parti contraenti, animate dal desiderio di consolidare i vincoli tradizionali di amicizia che uniscono i due paesi, allo scopo di promuovere lo scambio dei loro prodotti e di rafforzare i legami economici che le uniscono, convengono di concedersi reciprocamente il trattamento incondizionale e illimitato della nazione più favorita per tutto ciò che concerne i dazi e gli oneri doganali accessori, le tasse, le imposte, gli oneri fiscali, le formalità e le procedure amministrative ai quali sono sottoposti nel loro territorio l'importazione, l'esportazione, la circolazione, il trasporto e la distribuzione delle merci e dei prodotti.

Per conseguenza, tutti i vantaggi, i favori, i privilegi e le facilitazioni che sono stati o saranno concessi in avvenire, dalla Confederazione Svizzera e dalla Repubblica del Perù, per i prodotti originari di terzi paesi o ad essi destinati saranno applicati, immediatamente e senza compensazione, ai prodotti della medesima natura originari dei territori della Confederazione Svizzera o della Repubblica del Perù oppure ad essi destinati.

## **Art. 2**

Sono esclusi dal trattamento della nazione più favorita, previsto nell'articolo 1, le facilitazioni i favori, i privilegi e le esenzioni concessi o che saranno concessi dalla Confederazione Svizzera o dalla Repubblica del Perù ai paesi limitrofi, come pure quelli derivanti da un'unione doganale con chiusa o che potesse essere conclusa dalla Confederazione Svizzera o dalla Repubblica del Perù.

## **Art. 3**

Per tutto quanto concerne i pagamenti internazionali relativi alle operazioni commerciali, finanziarie e altre fra i due paesi, i Governi della Confederazione Svizzera e della Repubblica del Perù convengono di accordarsi reciprocamente un trattamento non meno favorevole di quello che, a parità di condizioni e circostanze, essi concedono a qualsiasi altro paese.

RU 1955 295

<sup>1</sup> Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

**Art. 4**

I Governi della Confederazione Svizzera e della Repubblica del Perù s'impegnano a esaminare con la massima attenzione ogni proposta concernente una migliore applicazione delle disposizioni del presente accordo che fosse fatta dal Governo dell'altra alta Parte contraente.

**Art. 5**

Le alte Parti contraenti convengono, inoltre, che il presente accordo estenderà i suoi effetti al Principato del Liechtenstein fino a quando quest'ultimo sarà vincolato alla Svizzera dal trattato d'unione doganale<sup>2</sup> in vigore.

**Art. 6**

Il presente accordo sarà ratificato dalle Parti contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati il più presto possibile. Esso è concluso per un periodo indeterminato e ciascuna delle alte Parti contraenti è libera di disdirlo con preavviso di almeno tre mesi.

*In fede di che*, i sottoscritti plenipotenziari della Confederazione Svizzera e della Repubblica del Perù firmano e sigillano il presente accordo, in doppio esemplare, redatto nelle lingue francese e spagnuola, a Lima, Perù, il venti luglio millenovecentocinquantatrè.

Per il Consiglio, federale svizzero:

Hans Adolf Berger

Per la Repubblica del Perù:

Ricardo Rivera Schreiber